

## TITOLO IV COMMERCIO DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA CAPO I

### Disciplina del commercio della stampa quotidiana e periodica

#### **Art. 55** (Definizione e ambito di applicazione)

- 1.** Ai fini della presente legge si intende per commercio della stampa quotidiana e periodica, la vendita di giornali e riviste esercitata sia sulle aree pubbliche o aperte al pubblico, sia su posteggi fissi concessi dal Comune che in forma itinerante.
- 2.** Il commercio di cui al comma 1 può essere esercitato sia in punti vendita esclusivi sia in punti vendita non esclusivi.
- 3.** Ai fini della presente legge si intende per:
  - a)** punti vendita esclusivi: quelli che, autorizzati in base al Piano comunale di localizzazione di cui all'articolo 60, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici, con la sola eventuale aggiunta dei prodotti complementari di cui all'articolo 60, comma 2;
  - b)** punti vendita non esclusivi: gli esercizi di cui all'articolo 56, comma 2, che in aggiunta ad altre merci sono autorizzati, in base ai criteri comunali di cui all'articolo 61, alla vendita dei soli quotidiani, dei soli periodici, ovvero di entrambi.
- 4.** I soggetti che esercitano l'attività di vendita dei quotidiani e periodici sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano le altre attività commerciali, purché esse non contrastino con le specifiche disposizioni del titolo IV e del titolo VI.

#### **Art. 56** (Autorizzazione alla vendita della stampa quotidiana e periodica)

- 1.** L'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, anche a carattere stagionale, è soggetta ad autorizzazione da parte dei Comuni, in conformità ai piani di localizzazione di cui all'articolo 60 per i punti vendita esclusivi e all'articolo 61 per quelli non esclusivi.
- 2.** Possono essere autorizzati all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:
  - a)** i centri commerciali al dettaglio e i complessi commerciali;
  - b)** le rivendite di generi di monopolio;
  - c)** le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
  - d)** gli esercizi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera a);
  - e)** gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati;
  - f)** gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

#### **Art. 57** (Esenzione dall'autorizzazione)

- 1.** Non è necessaria alcuna autorizzazione per:
  - a)** la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati e associazioni, di pubblicazioni di rispettiva pertinenza;
  - b)** la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
  - c)** la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali e delle riviste da esse editi;
  - d)** la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
  - e)** la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;

- f) la vendita in strutture ricettive quando a servizio dei clienti;
- g) la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

**Art. 58** (Parita' di trattamento)

1. Nei punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici deve essere garantita parita' di trattamento alle diverse testate. I punti vendita non esclusivi assicurano parita' di trattamento a quotidiani e periodici, nell'ambito della tipologia prescelta per la vendita.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla vendita delle pubblicazioni a contenuto anche solo parzialmente pornografico.

**Art. 59** (Modalita' di vendita)

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica e' effettuata nel rispetto delle seguenti modalita':

- a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non puo' subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;
- b) le condizioni economiche e le modalita' commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;
- c) i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
- d) e' vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico; tale divieto comunque va riferito a tutto cio' che in via diretta e' lesivo del comune senso del pudore ovvero del buon costume.

**Art. 60** (Piani comunali di localizzazione dei punti esclusivi di vendita)

1. I Comuni, sentito il parere delle associazioni degli editori e dei distributori, nonche' delle organizzazioni sindacali dei rivenditori e dei consumatori, redigono i Piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi, in base ai seguenti criteri:

- a) consistenza della popolazione residente, densita' demografica, numero delle famiglie e presenza di popolazione fluttuante non residente, comprese le correnti turistiche stagionali e permanenti;
  - b) suddivisione del territorio comunale in zone e, nell'ambito di queste, di eventuali aree funzionali con le seguenti caratteristiche: a) centro urbano, b) area intermedia tra centro e periferia, c) area periferica, d) area all'interno di strutture scolastiche e universitarie, e) area rurale o montana;
  - c) caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona con particolare riguardo a: previsioni degli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti; assetto viario e delle comunicazioni; grandi strutture di traffico (stazioni ferroviarie, autostradali, aeroporti, porti, centri annonari e doganali); strutture scolastiche e universitarie, centri culturali e di informazione, uffici pubblici e privati, insediamenti industriali, commerciali, ricettivi, ovvero genericamente produttivi;
  - d) situazione determinatasi nell'ultimo biennio, individuata se necessario per singola zona, in relazione a: andamento delle vendite, anche sulla base dei dati forniti dalle organizzazioni degli editori, dei distributori e dei rivenditori; numero, localizzazione, densita' e caratteristiche tipologiche dei punti di vendita esistenti.
- d bis)** promozione della competitivita', accessibilita' e sostenibilita' dei punti vendita allocati e da allocarsi nel territorio comunale, eventualmente riferiti alle singole zone di cui alla lettera b).

2. I Piani individuano, inoltre, i criteri di priorita' al fine del rilascio dell'autorizzazione in caso di domande concorrenti, nonche' i prodotti complementari individuati in base agli usi locali.

3. ( ABROGATO )

4.. ( ABROGATO )

5. ( ABROGATO )

6. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 22, relativamente alla vendita di quotidiani e periodici tramite distributori

automatici.

**7.** I Comuni, decorso un biennio dalla redazione del Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi, verificano, se necessario per singola zona, la situazione del settore, tenuto conto dell'andamento delle vendite, anche sulla base dei dati forniti dalle organizzazioni degli editori, dei distributori e dei rivenditori, concernenti numero, localizzazione, densità e caratteristiche tipologiche dei punti di vendita esistenti.

**Art. 61** (Criteri comunali relativi ai punti non esclusivi di vendita)

**1.** I Comuni provvedono con regolamento alla determinazione di criteri per il rilascio dell'autorizzazione relativa ai punti di vendita non esclusivi, secondo le procedure e in conformità ai criteri di cui all'articolo 60.

**2.** ( ABROGATO )

**Art. 62** (Commercio su aree pubbliche)

**1.** La vendita dei quotidiani e periodici sulle aree pubbliche è consentita secondo le modalità stabilite dai Piani di cui all'articolo 60 ovvero secondo i criteri di cui all'articolo 61.

**Art. 63** (Orari)

**1.** Per garantire il miglior servizio all'utenza, il Sindaco, previo parere degli organismi di cui all'articolo 60, comma 1, determina con ordinanza gli orari di apertura e di chiusura e le giornate di chiusura dei punti di vendita, nonché le relative deroghe.

**Art. 64** (Disposizioni comuni sui Piani e criteri)

**1.** I Piani e i criteri già adottati dai Comuni debbono essere riveduti secondo le prescrizioni della presente legge entro due anni dalla sua entrata in vigore; decorso tale termine, in mancanza di revisione, si applicano i commi 2 e 3.

**2.** In assenza dei Piani e dei criteri di cui agli articoli 60 e 61, le relative autorizzazioni vanno rilasciate in osservanza delle procedure e in conformità ai criteri di cui all'articolo 60, commi 1 e 2.

**3.** In assenza dei Piani e dei criteri di cui agli articoli 60 e 61 solo qualora nel territorio del Comune o di una sua frazione non esistano punti di vendita, l'autorizzazione alla vendita può essere rilasciata anche a esercizi diversi da quelli menzionati nel presente capo, in deroga al comma 2.

Fine trasmissione

Art. 82

(Sanzioni amministrative relative alla stampa quotidiana e periodica)

**1.** Chiunque eserciti il commercio della stampa quotidiana e periodica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 56 è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.500 euro a 15.000 euro, nonché alla chiusura dell'esercizio.

**2.** Ogni altra violazione alle disposizioni di cui al titolo IV è punita con la sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro.

**3.** In caso di recidiva, oltre all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, aumentate fino a un terzo, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra cinque e venti giorni. Qualora l'attività venga svolta durante questo periodo di sospensione, la fattispecie è equiparata all'esercizio di attività senza la denuncia di inizio attività o senza la prescritta autorizzazione.